



COMUNE DI SAN SPERATE

Prov di Cagliari

web: www.sansperate.net e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

Ordinanza Sindacale n. 13 del 07/10/2011

OGGETTO: NUOVI ORARI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE APERTA AL PUBBLICO E ALL'INTERNO DI CIRCOLI PRIVATI E INTRATTENIMENTI MUSICALI

IL SINDACO

VISTO l'art.32, comma 1 della Legge Regionale 18/05/2006, n. 5;

VISTE le direttive regionali, emanate con Delibera della Giunta Regionale n. 54/3 del 28/12/2006;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 49/21 del 28.11.2006 avente come oggetto "L.R.18 maggio 2006, n°5, art. 24. Disciplina degli esercizi di somministrazione non aperti al pubblico";

VISTA l'ordinanza sindacale n. 2 del 1986 in materia di disciplina degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,

VISTA inoltre la L. n°120 del 29 luglio 2010, "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" in particolare l'art. 54 "modifica alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne" che sostituisce l'art. 6 del D.L. 117/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n°160/2007;

DATO ATTO che la normativa citata prevede nuovi orari in relazione alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche e nuove disposizioni per i titolari e gestori dei locali di cui all'art. 6 comma 2 del D.L. n°117/2007, convertito nella Legge n°160/2007, come modificato dall'art. 54 della L. n° 120/2010 con riferimento all'obbligatorietà di dotarsi di apparecchio di rilevazione di tasso alcolemico nel caso l'attività prosegua oltre le ore 24;

RILEVATO che :

- l'amministrazione comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, non solo perché con la loro presenza contribuiscono efficacemente all'animazione ed allo sviluppo turistico, ma anche perché offrono alla cittadinanza, attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali ed altre iniziative complementari di allietamento, la possibilità di divertimento entro i confini comunali, con particolare riferimento ai giovani che vengono sottratti al grave rischio di incidenti stradali cui si esporrebbero qualora, non trovando in paese locali idonei a soddisfare questo tipo di domanda fossero costretti a tragitti notturni in automobile per raggiungere ritrovi situati in altre località

- tali attività possono però costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;

VISTO il D.P.C.M. 16 aprile 1999, n° 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

VISTO il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione valori limite delle sorgenti sonore";

RAVVISATA la necessità di adottare una nuova disciplina degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, delle sale da gioco, della somministrazione effettuata nei circoli privati, degli orari dei piccoli intrattenimenti musicali e delle attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento.

VISTO l'art. 50, comma 7, della Legge 18.08.2000 n.267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

CONDIDERATO altresì che l'art. 54, comma 3 del D.Lgs. n°267/2000 conferma la potestà ordinatoria del Sindaco in relazione a specifiche necessità di salvaguardia della sicurezza e quiete pubblica, nel cui ambito è compreso l'esercizio delle azioni finalizzate alla tutela della quiete dei cittadini e della vivibilità dell'area urbana;

ORDINA

Che siano osservate le seguenti disposizioni inerenti gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (compresi i ristoranti), delle sale da gioco; della somministrazione effettuata nei circoli privati; degli orari dei piccoli trattenimenti musicali e delle attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento.

CAPO I

Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

ART.1

DEFINIZIONI

1. **Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** di qualsiasi gradazione alcolica sono costituiti da un'unica tipologia così come definita dall'art. 21 della L.R. 18/05/2006, n. 5.
2. **Per attività accessorie di somministrazione di alimenti e bevande** di qualsiasi gradazione si intendono quelle svolte congiuntamente ad attività prevalente di trattenimento e svago (quali *Sale da ballo, Sale da gioco, Locali notturni ed esercizi similari*).
3. **Per piccoli trattenimenti musicali** di cui all'articolo 28, comma 2, L.R. 18/05/2006 n. 5 si intende la musica effettuata con apparecchi elettroacustici (quali ad esempio: C.D., mangianastri, giradischi, juke box ecc.) e musica dal vivo con massimo due strumenti, con disk jokey ed il karaoke. Tale attività non può essere pubblicizzata separatamente dall'attività principale.
4. **Per Turno di chiusura** si intende la chiusura dell'esercizio per una o più giornate nel corso di ogni settimana scelto liberamente dall'esercente e comunicato all'amministrazione comunale.

ART.2

ORARIO DEGLI ESERCIZI CON ATTIVITÀ PREVALENTE DI SOMMINISTRAZIONE

1. Per gli esercizi con attività prevalente di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono fissati i seguenti orari:
ORARIO MINIMO: 8 ore di apertura giornaliera effettiva.
ORARIO MASSIMO: 20 ore di apertura comprensiva delle eventuali chiusure di cui all'art.6 della presente Ordinanza.
2. Detti orari devono essere compresi:
- **dalla domenica al venerdì fra le 05:00 antimeridiane e le 0:30 antimeridiane del giorno successivo;**
- **sabato e prefestivi fra le 05:00 antimeridiane e le 01:00 antimeridiane del giorno successivo;**
3. In parziale deroga alle disposizioni di cui al comma 1° e 2° del presente articolo si applicano le seguenti disposizioni particolari:
a) Nei periodi in cui si registra una maggiore affluenza turistica, corrispondente ai mesi di luglio ed agosto, l'orario è quello previsto per la giornata di sabato e prefestivi (fra le 05:00 e le 02:00);
b) *Nelle giornate di svolgimento delle feste ricorrenti patronali o eventuali manifestazioni culturali promosse o patrocinate dal Comune di San Sperate l'orario massimo di apertura giornaliera è stabilito in 21 ore: dalle ore 05:00 alle ore 02:00;*
4. Ciascun esercente ha facoltà di scegliere l'orario di somministrazione, nell'ambito dei limiti di cui ai commi precedenti;
5. Di tale orari dovrà essere data preventiva comunicazione al Sindaco.
6. Detti orari dovranno rimanere invariati per almeno tre mesi e dovranno essere resi noti come previsto dall'art.13.

ART. 3

Circoli Privati

Per gli spacci annessi a Circoli privati o enti collettivi, limitatamente ai soli locali in cui si esercita l'attività di somministrazione, la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soci e l'attività di piccoli trattenimenti musicali potrà essere effettuata nei seguenti orari:

ORARIO MINIMO: 8 ore di apertura giornaliera effettiva.

ORARIO MASSIMO: 20 ore di apertura stabilita negli orari che seguono.

Detti orari devono essere compresi:

- **dalla domenica al giovedì' fra le 09:00 antimeridiane e le 00.30 antimeridiane del giorno successivo;**
- **venerdì', sabato e prefestivi fra le 09:00 e le 02.00**

ART.4

Orario attività piccoli trattenimenti musicali svolta in esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

1. Nei locali al chiuso e nei locali e spazi all'aperto sia su area pubblica che su area privata, fatta eccezione per i circoli privati diversamente disciplinati, è possibile effettuare piccoli trattenimenti musicali dal vivo nei seguenti orari :

- **dalla domenica al giovedì fra le 20:00 e le 24:00;**

- **venerdì sabato e prefestivi fra le 20:00 e le 01:00**

2. In parziale deroga alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le seguenti disposizioni particolari :

a) Nei periodi in cui si registra una maggiore affluenza turistica, corrispondente ai mesi di luglio ed agosto, l'orario è quello previsto per la giornata di sabato e prefestivi (fra le 20:00 e le 01:00);

b) Nelle giornate di svolgimento di feste ricorrenti e manifestazioni varie e saltuarie all'aperto l'orario è quello previsto per la giornata di sabato e prefestivi.

Non è consentito derogare ulteriormente a detti limiti di orario

3. Ai fini del contenimento dell'esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno ed a tutela della quiete dei cittadini e della vivibilità dell'area urbana :

a) l'attività di piccoli trattenimenti musicali all'interno dei locali di somministrazione di alimenti e bevande e dei circoli privati deve svolgersi obbligatoriamente in presenza di apparecchi limitatori per contenere il livello sonoro dell'impianto di amplificazione ai sensi del D.P.C.M. n°215/1999;

b) I titolari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi i titolari dei circoli privati che intendono effettuare piccoli intrattenimenti musicali devono presentare obbligatoriamente presso l'ufficio competente documentazione comprovante il rispetto della normativa in materia di impatto acustico (analisi fonometrica in ambienti pubblici di cui al D.P.C.M.16 aprile 1999, n°15);

c) l'attività di piccoli trattenimenti musicali all'esterno dei locali di somministrazione di alimenti e bevande deve svolgersi in assenza di impianti di amplificazione sugli strumenti; è consentita esclusivamente l'amplificazione vocale.

4. In nessun caso l'attività potrà superare i limiti massimi e minimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, così come fissato dalla vigente normativa sull'inquinamento acustico; l'esercente, unitamente alla comunicazione, dovrà produrre apposita documentazione di previsione dell'impatto acustico, redatta da tecnico abilitato, che deve essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo.

ART. 5

Orario attività piccoli trattenimenti musicali svolta all'interno dei circoli privati

1. Nei circoli privati é possibile effettuare piccoli trattenimenti musicali dal vivo nei seguenti orari :

- **dalla domenica al giovedì' fra le 11:30 e le 00:30;**

- **venerdì' sabato e prefestivi fra le 22.00 e le 01:00;**

Nei periodi in cui si registra una maggiore affluenza turistica, corrispondente ai mesi di luglio ed agosto, l'orario è quello previsto per la giornata di venerdì' sabato e prefestivi (fra le 22.00 e le 01:00);

Nessuna delle attività che si svolgono all'interno dei circoli deve comunque arrecare disturbo alla quiete ed al riposo degli abitanti.

Ai fini del contenimento dell'esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno ed a tutela della quiete dei cittadini e della vivibilità dell'area urbana :

a) l'attività di piccoli trattenimenti musicali all'interno dei circoli privati deve svolgersi obbligatoriamente in presenza di apparecchi limitatori per contenere il livello sonoro dell'impianto di amplificazione ai sensi del D.P.C.M. n°215/1999;

b) I titolari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi i titolari dei circoli privati che intendono effettuare piccoli intrattenimenti musicali devono presentare obbligatoriamente presso l'ufficio competente documentazione comprovante il rispetto della normativa in materia di impatto acustico (analisi fonometrica in ambienti pubblici di cui al D.P.C.M.16 aprile 1999, n°15);

c) l'attività di piccoli trattenimenti musicali all'esterno dei locali di somministrazione di alimenti e bevande deve svolgersi in assenza di impianti di amplificazione sugli strumenti; è consentita esclusivamente l'amplificazione vocale.

4. In nessun caso l'attività potrà superare i limiti massimi e minimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, così come fissato dalla vigente normativa sull'inquinamento acustico; l'esercente, unitamente alla comunicazione, dovrà produrre apposita documentazione di previsione dell'impatto acustico, redatta da tecnico abilitato, che deve essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo.

ART. 6

Deroghe generali

1. E' consentito all'esercente degli esercizi con attività prevalente di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'attività prevalente di somministrazione di alimenti e bevande, fino al limite massimo di quattro ore consecutive.

ART.7

Programmi di apertura per turno degli esercizi con attività prevalente di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 33, comma 2 della L.R. 18/05/2006 n. 5 e al fine di garantire all'utenza idonei livelli di servizio nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto può predisporre, sentite le Organizzazioni locali degli esercenti, dei lavoratori e dei consumatori, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.

ART.8

Orario giochi leciti

1. Negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, si possono effettuare giochi leciti ai sensi dell'art. 28, comma 1, L.R. 18/05/2006, durante tutto l'orario di apertura.

2. Negli esercizi autorizzati come sale-gioco, l'orario di apertura deve essere compreso:

- **dalla domenica al venerdì fra le 09:00 e le 24:00;**

- **sabato e prefestivi fra le 09:00 e le 01:00**

CAPO II

Orari delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento

ART.9

Orario delle discoteche, sale da ballo, night club, sale di audizione locali di arte varia

1. Le attività di cui al presente articolo, poste negli spazi al chiuso, devono svolgersi inderogabilmente nell'orario compreso fra le ore 16:00 e le ore 05:00;

2. I gestori hanno facoltà di effettuare una chiusura intermedia giornaliera del locale, con l'obbligo di riapertura non oltre le ore 23:00;

3. L'attività deve svolgersi senza superare: a) i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, di cui al D.P.C.M. 215/1999, quando si utilizzano sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora; b) i valori limite assoluti di immissione in ambiente esterno ed i valori limite assoluti e differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi, previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

4. Nelle attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento, l'orario di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve osservare l'orario dell'attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento, sia nei locali al chiuso sia all'aperto, **ad eccezione delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione che deve cessare improrogabilmente entro le ore 03,00**, così come previsto dall'art. 6, comma 2 del D.L. 03/08/07 n. 117 convertito in legge 02/10/07 n. 160, come modificato dall'art. 54 della L. n°120/2010

ART.10

Orario dei festival, concerti e manifestazioni varie e saltuarie, all'aperto

1. Nell'area urbana, nelle giornate di svolgimento di feste ricorrenti, festival, concerti e manifestazioni varie e saltuarie all'aperto l'orario delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento ad esse collegate deve svolgersi fra le ore 20:00 e le 01:00. Non è consentito derogare a detti limiti d'orario;

2. Nell'area extra urbana il Sindaco di volta in volta, con specifica ordinanza, disciplinerà le modalità di svolgimento della manifestazione e l'orario delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento ad essa correlata;

CAPO III
Disposizioni comuni
ART.11

Turni di chiusura

1 I gestori degli esercizi con attività prevalente di somministrazione al pubblico, di alimenti e bevande hanno la facoltà di osservare la chiusura di uno o più giorni nel corso della settimana, dandone preventiva comunicazione al Sindaco. L'obbligo della comunicazione preventiva al Sindaco permane anche ogni qualvolta i gestori decidano di cambiare il giorno di chiusura settimanale o optino per rinunciarvi.

2 E' data facoltà ai gestori di cui al comma precedente, che hanno optato per il turno di chiusura settimanale, di rimanere aperti a Loro libera scelta, mediante preventiva comunicazione al pubblico con apposito cartello, ogni qualvolta lo ritengano necessario.

3 I gestori dei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento stabiliscono liberamente i giorni della settimana di chiusura dell'esercizio e ne danno comunicazione al Sindaco

ART.12
Cartello orario

1 E' fatto obbligo agli esercenti oggetto della presente ordinanza di rendere noto al pubblico l'orario prescelto con l'esposizione di un cartello in luogo ben visibile dall'esterno dei locali di somministrazione e di pubblico spettacolo ed intrattenimento o con altri strumenti idonei al medesimo scopo.

2 Detto cartello, redatto dal gestore, deve indicare:

- l'orario di apertura e chiusura, con specificato chiaramente l'eventuale orario diversificato tra un giorno e l'altro della settimana;
- l'eventuale giorno o gli eventuali giorni di chiusura settimanale;
- i turni di apertura obbligatoria ed il relativo orario (soltanto per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande);

1 All'interno del locale, in luogo ben visibile, dovrà essere apposto un altro cartello, riportante il listino prezzi.

2 Negli esercizi che somministrano pasti è fatto obbligo di esporre il menù, comprensivo dei prezzi, in luogo ben visibile dall'esterno del locale.

ART.13
Chiusura temporanea dell'esercizio

1 Al fine di assicurare e garantire all'utenza livelli idonei di servizio, le chiusure dell'esercizio per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni devono essere comunicate preventivamente al Comune da parte degli esercenti.

2. La chiusura temporanea dell'esercizio per periodi di tempo superiori a trenta giorni dovrà essere comunicata preventivamente al Comune

3 La chiusura temporanea non potrà essere effettuata per periodi di tempo superiori ad un anno, salvo richiesta di proroga in caso di comprovata necessità, pena la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 31, lett. a) della L.R. 18/05/2006 n. 5.

4 L'esercente deve informare il pubblico del periodo di chiusura mediante apposizione di cartello ben visibile all'esterno dell'esercizio.

ART.14
Obblighi a carico dei titolari esercenti somministrazioni alimenti e bevande compresi i
Circoli privati

Ai sensi dell'art. 6, 2° comma del D.L. 117/2007, convertito nella L. n° 160/2007, come modificato dall'art. 54 della L. n° 120 :

- I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3.00 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

- Il divieto non si applica alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo

l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

ART.15

Tutela della quiete dei cittadini e della vivibilità

1. Al fine di assicurare la tutela degli interessi dei cittadini che risiedono in prossimità dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi i circoli privati, nonché per contrastare fenomeni di degrado urbano, i titolari sono inoltre tenuti, sotto la loro responsabilità, a :

- provvedere alla completa pulizia ed igiene degli spazi esterni antistanti ed adiacenti agli esercizi, evitando esposizione o accumuli di rifiuti e mettendo a disposizione degli avventori idonei contenitori per mozziconi di sigaretta , da svuotare costantemente;
- prevenire o impedire nelle ore serali o notturne comportamenti chiassosi da parte degli avventori nelle aree esterne l'esercizio, richiedendo, se necessario, l'intervento delle forze dell'ordine ;

ART. 16

Limitazioni e modifiche degli orari per esigenze di pubblico interesse

Con provvedimento motivato, l'Autorità comunale può disporre, sia in via temporanea che permanente l'anticipazione della chiusura dell'esercizio, o la riduzione o modifica dell'orario comunicato dall'esercente, per oggettive esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico ed ambientale, particolarmente in caso di grave e perdurante disturbo acustico, accertato dagli organi tecnici competenti, da porsi in sicura correlazione con l'attività di esercizio, qualora i rimedi prescritti non risultino sufficienti od efficaci, o l'esercente non li abbia attuati puntualmente dopo un sollecito scritto.

ART.17

Sanzioni

L'inosservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza sarà sanzionata, come previsto dall'art. 35, comma 3, L.R. 18/05/2006 n. 5, con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 1.000;

L'inosservanza degli obblighi previsti all'art. 14 sarà sanzionata secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 3 della L. n°120/2010;

ART.18

Entrata in vigore

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Dalla stessa data è abrogata ogni precedente ordinanza di contenuto contrastante con la presente .

Si dispone di notificare il presente provvedimento agli esercenti :

- Attività di somministrazione di alimenti e bevande, compresi i ristoranti ;
- Attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento ;
- Attività autorizzate come sale da gioco;
- Circoli privati;

Si dispone inoltre l

- La pubblicazione della presente ordinanza nel sito istituzionale dell'ente www.sansperate.net
 - di notificare la presente ordinanza alla Stazione Carabinieri di San Sperate;
- li organi di polizia preposti sono tenuti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna entro 60 giorni dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio , ovvero entro 120 giorni dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio al Capo dello Stato.

Dalla Residenza Municipale, lì 07/10/2011

IL SINDACO

Antonio Paulis

La presente ordinanza viene notificata:

ORDINA

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, lì 07/10/2011

IL SINDACO
Antonio Paulis

La presente ordinanza viene notificata: